

# Il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0) dopo il comunicato ANAC 16 aprile 2025 (pubblicato il 30 maggio)

# *FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO (FVOE)*

BERTELLI FRANCESCO

The background of the slide features several thin, light blue lines that intersect to form a series of irregular, overlapping geometric shapes, creating a modern and architectural feel.

*FVOE*

BERTELLI FRANCESCO

## **FVOE: FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO. ART. 24**

- 1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 [**cause di esclusione automatica**] e 95 [**cause di esclusione non automatica**] e per l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 103 [**lavori sopra 20 milioni**] per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 [**requisiti speciali**] che l'operatore economico inserisce.
- 2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le gare procedure di affidamento cui l'operatore partecipa [**il riuso**].

## *FVOE: FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO. ART. 99*

- 1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 [cause esclusione automatica] attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
- 2. **La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.**
- 3. Agli operatori economici non possono essere richiesti [divieto] documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

## COMMA 3-BIS (CORRETTIVO)

- **L'AFFIDAMENTO NELLE MORE DELLE VERIFICHE**
- **In caso di malfunzionamento, anche parziale**, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24,
- **decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione,**
- **l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione**, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
- Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti
- e, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

# *L'AGGIUDICAZIONE SOLO DOPO LE VERIFICHE*

- **ART. 17, CO. 5:** L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, **dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.**

## *RELAZIONE TECNICA AL CORRETTIVO*

- Pagina 23 : All'articolo in esame si aggiunge un nuovo comma 3-bis al fine di prevedere che in caso di **comprovato** malfunzionamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale, la stazione appaltante può richiedere all'offerente di dichiarare, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.



# *COMUNICATO ANAC 16 APRILE*

- In questo caso, la stazione appaltante/ente concedente, previa richiesta di una **nuova autodichiarazione** (???????) attestante il possesso dei requisiti che non è stato possibile verificare, può disporre l'aggiudicazione, ferma restando l'attivazione di quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 3-bis nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti da parte dell'operatore economico.

# *COMUNICATO ANAC 16 APRILE*

- Dai casi di malfunzionamento disciplinati dal comma 3-bis dell'articolo 99, vanno tenute distinte le ipotesi in cui le certificazioni necessarie ai fini della comprova non sono acquisibili tramite il FVOE in quanto l'Ente certificatore non le produce o non le centralizza presso una banca dati, o non mette a disposizione la relativa banca dati.
- Si tratta di alcune ipotesi, numericamente ridotte, elencate nell'allegato al presente Comunicato, rispetto alle quali l'intero articolo 99 non può trovare applicazione per l'oggettiva impossibilità di attivare interconnessioni interoperanti con banche dati inesistenti o non rese disponibili da parte dell'Ente certificatore.
- Queste certificazioni possono essere acquisite solo tramite le modalità seguite prima dell'efficacia della digitalizzazione. Pertanto, quando si rivelino necessarie ai fini della comprova dei requisiti generali o speciali, le stazioni appaltanti/enti concedenti sono tenute ad attivarsi tempestivamente per richiederle direttamente ai rispettivi Enti certificatori.

## ***T.A.R. CAMPANIA, I, 18 NOVEMBRE 2024, N. 6332***

- La ricorrente sostiene che l'aggiudicazione sarebbe viziata essendo stata disposta – in violazione dell'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 – in carenza di qualsiasi verifica sulla regolarità e correttezza tributaria e contributiva dell'offerente.
- **Come noto, seguendo l'Anac (Parere funzione consultiva nn. 57 e 57 bis del 15 novembre 2023) il motivo sarebbe fondato, giacché secondo l'Authority in siffatti casi “la procedura rimane ferma e l'eventuale aggiudicazione non acquista efficacia”**
- Secondo il Collegio la scelta della stazione appaltante “di addivenire comunque all'aggiudicazione, seppur in difetto della previa acquisizione del DURF della mandante, non integra una violazione dell'art. 17, comma 5, cit. e deve ritenersi legittima”.
- La stazione appaltante, prosegue il Collegio, “ha supportato tale decisione, maturata a fronte di una situazione peculiare di impasse emersa in fase di verifica dei requisiti generali, dovuta all'inerzia dell'Agenzia Entrate nel riscontrare i plurimi solleciti inviati, con un'articolata e solida motivazione, cautelandosi con l'opportuno inserimento nel contratto di una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, “per l'ipotesi in cui, successivamente alla sua sottoscrizione fossero rilasciati dalle Autorità competenti i certificati richiesti e allo stato non pervenuti, con contenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale instaurato”.
- Il tutto, conclude il Collegio, in coerenza con “il principio del risultato, che in effetti consente di orientare l'operato delle stazioni appaltanti anche avendo a riferimento il “criterio temporale” della tempestività dell'affidamento ed esecuzione del contratto, in sostanza imponendo il superamento delle situazioni di inerzia o di impasse, nella specie verificatesi”.

## *PARERE ANAC N. 57 DEL 15.11.2023: IL QUESITO*

Con il quesito proposto l'istante evidenzia che ai fini delle verifiche previste dall'art. 17, comma 5 del d.lgs. 36/2023 per il perfezionamento dell'aggiudicazione, nelle more della piena operatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati, le stazioni appaltanti ricorrono al FVOE o richiedono l'attestazione direttamente alle amministrazioni certificatrici. Questa attività spesso richiede un tempo lungo o addirittura indefinito posto che, talvolta, il certificato non viene acquisito per mancata risposta da parte degli enti competenti. L'Amministrazione chiede quindi se l'adozione del provvedimento di aggiudicazione presuppone, affinché sia efficace, l'acquisizione di tutti i certificati indipendentemente dal tempo necessario per l'ottenimento degli stessi. In alternativa, chiede se decorsi 30 giorni dall'attivazione dei controlli, la stazione appaltante possa comunque procedere con l'aggiudicazione anche in assenza di tutti i riscontri, applicando l'istituto del silenzio-assenso (l.n. 241/1990)

## *PARERE ANAC N. 57 DEL 15.11.2023: LA RISPOSTA*

- Il legislatore ha quindi voluto esplicitare l'obbligo per la stazione appaltante di svolgere gli opportuni accertamenti in ordine al reale possesso dei requisiti di partecipazione, prima dell'aggiudicazione e della successiva stipula del contratto.
- Pertanto, «Alla luce delle previsioni sopra richiamate [art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023] .... È possibile procedere all'aggiudicazione solo DOPO che la stazione appaltante abbia verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente (...)» (Parere MIT n. 2075/2023).
- Per quanto sopra, visto il chiaro disposto dell'art. 17, comma 5, del Codice e i chiarimenti contenuti nella Relazione Illustrativa, si ritiene non applicabile alla fattispecie in esame l'istituto del silenzio-assenso invocato nell'istanza di parere, al fine di procedere all'aggiudicazione e alla stipula del contratto d'appalto, decorsi inutilmente 30 giorni dall'attivazione dei controlli da parte della stazione appaltante, in assenza di specifica previsione in tal senso.
- Nel caso in esame, quindi, «non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 17 bis della L. 241/1990 (silenzio assenso tra amministrazioni e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici), così come modificata dalla L. n. 124/2015 (Legge Madia). Pertanto in caso di inutile decorso del suddetto termine generale è [30 giorni], la procedura rimane ferma e l'eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta che può essere comunque sollecitata» (parere MT n.188/2018).

## *SEGUE*

- Il giudice amministrativo ha aggiunto, anche sulla base delle previsioni dell'art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 (sostituito dall'art. 17, co.5, del d.lgs. 36/2023), che «l'art. 20 [silenzio assenso] della legge n. 241/1990 **trova applicazione nei procedimenti per il rilascio di provvedimenti amministrativi, e non di certificazioni**, qual è quella richiesta dall'art. 86 co. 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016» (fattispecie relativa alla mancata risposta alla SA da parte dell'Agenzia delle entrate, in ordine alla certificazione attestante la regolarità fiscale del concorrente; TAR Toscana, n. 516/2017).

## *PARERE MIT N. 2075 DEL 26.06.2023*

- Alla luce delle previsioni sopra richiamate, pertanto, **è possibile procedere all'aggiudicazione solo DOPO che la stazione appaltante abbia verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente** (si veda nel dettaglio quanto disposto dal sopra citato articolo 17, comma 5).

# *ESECUZIONE ANTICIPATA? ANCHE NO!*

- **L'ESECUZIONE ANTICIPATA OPERA NELLE MORE DELLA STIPULA E NON NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE**
- **Art. 17, co. 8.** Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.
- **Art. 17, co. 9.** L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.
- **Art. 50, co. 6.** **Dopo la verifica dei requisiti** dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;



# *AUTORIZZAZIONE? NO MORE!*

BERTELLI FRANCESCO

## ART. 35 CO. 5-BIS (**CORRETTIVO**)

- <<In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.>>

## *COMUNICATO 16 APRILE*

- La nuova disposizione consente alla stazione appaltante/ente concedente l'accesso al FVOE in presenza del consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale rilasciato dall'operatore economico in sede di offerta.
- Pertanto, l'Anac non avrà necessità di acquisire alcuna ulteriore specifica comunicazione in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso per l'accesso al FVOE da parte della stazione appaltante/ente concedente

# CONTROLLO REQUISITI SOTTOSOGLIA

## • ART. 52

- 1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) **[affidamenti diretti]**,
  - di importo inferiore a 40.000 euro,
  - gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti **[non necessariamente DGUE]**.
- La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
- 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto **[quindi sotto i 40.000 si può procedere con affidamento nelle more delle verifiche SE REGOLAMENTATO]**, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

# CHI SVOLGE VERIFICHE

**3.3 a)** la stazione appaltante e l'ente concedente, **tramite il Responsabile Unico del Progetto abilitato o il Responsabile del Procedimento da questo delegato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti;**

L'accesso al FVOE avviene mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente con il livello di autenticazione idoneo rispetto alla specifica documentazione oggetto di accesso.

**5.2 L'accesso al fascicolo è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati, previa registrazione al servizio.**

**5.3 Il nominativo dei soggetti abilitati ad operare sul FVOE per conto della stazione appaltante o dell'ente concedente è comunicato dal Responsabile Unico del Progetto mediante la piattaforma telematica della stazione appaltante o dell'ente concedente.** Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono comunicate utilizzando le apposite funzionalità previste dal sistema. Tali soggetti, accedono al FVOE a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando o dell'avviso, come risultante dalla BDNCP, mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che li autenticano secondo le modalità previste dalle Regole tecniche di cui all'articolo 26 del codice.

The background of the slide features several thin, light blue lines that intersect to form a series of irregular, overlapping geometric shapes, creating a modern and abstract design.

# ***DELIBERA 262 DEL 20.06.2023***

**BERTELLI FRANCESCO**

## ***DELIBERA 262 DEL 20.06.2023 (FVOE)***

### **FUNZIONALITA'**

- **3.1** Il FVOE consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti:
  - a) il controllo dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98 [**grave illecito professionale**], 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e **ai subappaltatori [art. 119, co. 4, lett. b);**
  - b) il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti di cui alla lettera a).

# *VERIFICHE SUBAPPALTATORI*

- **ART. 119, CO. 4. LETT. B** I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
  - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
  - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro [**ART. 94 – 98**];



## MODALITA' OPERATIVE: SCHEDA SUBAPPALTO

esecuzione	Richiesta subappalto	RSU1	1.0	Comunicazione richiesta di subappalto per qualunque procedura	Articolo 119 decreto legislativo 36/2023	M1,M1_40,M2,M2_40,SA1,R SU1,SO1,AC1,IR1,CO1, ES1,CS1,RI1,CL1,S4,S3
esecuzione	Esito subappalto	ES1	1.0	Esito Richiesta subappalto Autorizzazione/diniego subappalto	Articolo 119 decreto legislativo 36/2023	M1,M1_40,M2,M2_40,SA1,R SU1,SO1,AC1,IR1,CO1, CS1,ES1,RI1,CL1,S4,S3
esecuzione	Conclusione subappalto	CS1	1.0	conclusione subappalto	Articolo 119 decreto legislativo 36/2023	M1,M1_40,M2,M2_40,SA1,R SU1,SO1,AC1,IR1,CO1, ES1,CS1,RI1,CL1,S4,S3

## ***DELIBERA 262 DEL 20.06.2023 (FVOE): IL RIUSO***

### **(3.2.) Il FVOE consente, altresì:**

- a) **alle stazioni appaltanti** e agli enti concedenti, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, **l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;**
- b) **agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l'inserimento nel FVOE dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;**
- c) **il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto;**
- d) **il riuso da parte delle stazioni appaltanti** e degli enti concedenti dell'esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate nell'ambito di diverse procedure di affidamento in cui il concorrente sia risultato aggiudicatario o subappaltatore autorizzato, nel limite di validità temporale di cui alla lettera c);

## ***SUL FVOE TROVIAMO I DOCUMENTI PER 120 GG***

- **5.10** Ai fini del precedente articolo 3, punto 2, lettera d), l'esito delle verifiche svolte dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti in occasione di specifiche procedure di affidamento **resta disponibile nel FVOE fino alla data di scadenza dei corrispondenti documenti oggetto di verifica.**

## *ALTRE DURATE*


- Comunicazione antimafia ha validità di 12 mesi (da fare su BDNA)
- Informativa antimafia ha validità di 12 mesi
- SOA (5 anni e verifica triennale: ma non dipende dal controllo) ha durata prevista dal certificato:

<https://servizi.anticorruzione.it/RicercaAttestazioniWebApp/>

## AUTORIZZAZIONE AL POSTO DEI

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

Per accedere al FVOE 2.0 è necessario autenticarsi tramite Spid nella sezione **“Accesso riservato alla Stazione Appaltante”** e cliccare su **“servizio FVOE 2.0”**



The screenshot shows the ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) website. The top navigation bar includes links: "Conosci ANAC", "Informati e partecipa", "Accedi ai servizi", "Consulta i documenti", and "Misura la corruzione". The left sidebar contains a menu with "INDICE DELLA PAGINA", "A cosa serve", "A chi è dedicato", "Istruzioni per l'uso", "Regolamento attuativo ex art. 24, co.4, Dlgs 36/2023", and "Manuali utente e documentazione". The main content area is titled "Accesso riservato alla Stazione Appaltante" and contains instructions for accessing the FVOE 2.0 service. A red circle highlights the link "servizio FVOE 2.0", with a red arrow pointing to it from the text "cliccare su".

Operatori economici dalla [pagina di creazione profili](#).

- Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel [Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti](#).
- [Accedere al servizio FVOE 1.0](#), o al [servizio FVOE 2.0](#)

### Accesso riservato alla Stazione Appaltante

Per poter accedere al servizio occorre:

- Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione [Registrazione e Profilazione Utenti](#).
- Richiedere il profilo di "RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (già RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO)" associato al soggetto rappresentato "Stazione appaltante" dalla [pagina di creazione profili](#).
- Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel [Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti](#).
- [Accedere al servizio FVOE 1.0](#) o al [servizio FVOE 2.0](#)

**cliccare su**

Accesso ai servizi

ITA ▾



**ANAC** AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

scegliere la modalità di autenticazione

Credenziali ANAC

SPID

CIE

EIDAS

Accedi con il tuo account

Username



Password



Login

[Recupera password](#)

Ricordarsi sempre di selezionare la stazione appaltante per cui si opera.

The screenshot displays the ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) portal interface. At the top, a blue header bar contains the text "Portale Servizi A.N.A.C. - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" and a language selector set to "ITA". Below the header, the ANAC logo and name are visible, along with navigation links for "Contratti Pubblici", "Anticorruzione", and "Trasparenza". A breadcrumb trail shows the path "Home / FVSA / Profilo Utente". An "Avviso informativo" banner from 19/01/2024 is present. The user profile section shows a blue circular icon and a dropdown menu with the text "XXXXX XXXXXXXX". A red arrow points to this dropdown menu. Below the profile section, a sidebar titled "FASCICOLO STAZIONE APPALTANTE" lists three items: "Dashboard", "Fascicoli Dell'Operatore Economico", and "I Miei Appalti".

Portale Servizi A.N.A.C. - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

ITA

**ANAC** AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Contratti Pubblici ▾ Anticorruzione ▾ Trasparenza ▾

Home / FVSA / Profilo Utente

Avviso informativo  
19/01/2024

XXXXX XXXXXXXX

FASCICOLO STAZIONE APPALTANTE

- Dashboard
- Fascicoli Dell'Operatore Economico
- I Miei Appalti

La “Dashboard” offre una panoramica di tutti gli appalti ed è possibile accedere ad ogni fascicolo (da richiedere, autorizzati e da autorizzare)

The screenshot displays the 'Portale Servizi A.N.A.C. - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico' interface. The top navigation bar includes the ANAC logo and the text 'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE'. Below this, there are tabs for 'Contratti Pubblici', 'Anticorruzione', and 'Trasparenza'. A left sidebar menu lists several options: 'FASCICOLO STAZIONE APPALTANTE', 'Dashboard' (which is circled in red), 'Fascicoli Dell'Operatore Economico', and 'I Miei Appalti'. The main content area is titled 'Le tue notifiche' and contains three sections: 'Ultimi fascicoli autorizzati' with a link to 'Tutte le notifiche', 'La ricerca non ha prodotto risultati', and 'Ultimi fascicoli dell'appalto' with a link to 'Tutti i fascicoli dell'appalto'. At the bottom, there are two document cards. The first card, titled '0 documenti', shows a 'Pubblicato' status and a document titled 'CERTIFICAZIONE DELF' with a search bar for 'Codice Appalto: 9D9490BE-9743-469D-'. The second card, titled '1 documenti', shows a 'Pubblicato' status and a document titled 'Affidamento per il servizio di supporto al Rup' with a search bar for 'Codice Appalto:'. Both cards have a 'Fascicolo dell'appalto' link at the bottom. A blue circular button with an upward arrow is located on the right side of the second card.



Lo stato "pubblicato" si ha per i fascicoli la cui richiesta di accesso non è ancora stata autorizzata dall'O.E. (sia inviata che da inviare).

FASCICOLO STAZIONE APPALTANTE

Dashboard

Fascicoli Dell'Operatore Economico

I Miei Appalti

**Pubblicato**

Affidamento per il servizio di supporto al Rup

Codice Appalto: 5BE4FC21-4688-4FBC-9AA7-

Fascicolo dell'appalto →

Scadenza: N/A

5 Elementi ▼

Mostrati 1 - 5 su 3 risultati.

< 1 >

per proseguire cliccare su "Fascicolo dell'appalto"

Si può richiedere l'autorizzazione cliccando su **“azioni”**,  
**“richiedi Autorizzazione”**.


FASCICOLO STAZIONE  
APPALTANTE

Dashboard

Fascicoli  
Dell'Operatore  
Economico

I Miei Appalti

## Affidamento Diretto

ID partecipante	Denominazione	Numero Componenti	azioni
5be4fc21-4688-4fbc-9aa7- <input type="text"/>	N/A	1	

Richiedi

Autorizzazione

## ← Richiedi autorizzazione fascicolo

ID appalto

a98d8d46-a7ff-479e-92b9-

Codice Appalto:

5BE4FC21-4688-4FBC-9AA7-

OggettoAppalto

Affidamento per il servizio di supporto al Rup

inserire le date di inizio e fine autorizzazione, quindi cliccare su  
**“Conferma”**

### Autorizzazione

Data inizio autorizzazione\*

22/01/2024

Data fine autorizzazione

26/01/2024



ID partecipante

Denominazione

ID componente

Denominazione componente

BERTELLI FRANCESCO

*LATO OPERATORE ECONOMICO*



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

[Contratti Pubblici ▾](#) [Anticorruzione ▾](#) [Trasparenza ▾](#)

[Home](#) / [FVOE](#) / [Dashboard](#)

## LA TUA DASHBOARD

LF



### Le tue notifiche

FASCICOLO  
DELL'OPERATORE  
ECONOMICO

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE**

Messaggio da:

[Aggiungi documento +](#)

[Tutte le notifiche →](#)

BERTELLI FRANCESCO

*LE VERIFICHE*

Quando l'O.E. avrà autorizzato la richiesta, lo stato passerà su **“Autorizzata”**

Portale Servizi A.N.AC. - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

ITA

**ANAC** AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Contratti Pubblici Anticorruzione Trasparenza

FASCICOLO STAZIONE APPALTANTE

Dashboard

Fascicoli Dell'Operatore Economico

I Miei Appalti

Le Mie Richieste

Ultimi fascicoli autorizzati

Tutti i fascicoli autorizzati →

10 documenti

**Autorizzata**

Data Autorizzazione: 6/2/2024

Fascicolo contenente i documenti dell'OE 15050081007 da verificare per l'appalto

Affidamento per il servizio di supporto al Rup

Codice Fiscale: 15050081007

Ragione Sociale: EDU CONSULTING S.R.L.

Codice Appalto: **Fascicolo →**

Scadenza Notifica: N/A

Cliccando su “Fascicolo” sarà possibile visualizzare i documenti esistenti o richiederne di nuovi

Cliccare su “Richiedi documento” per richiedere un nuovo documento

Home / FVSA / Dettaglio Fascicolo Autorizzato

## ← Dettaglio fascicolo

ID Fascicolo: 2e9850c3-1e14-46b7-8215-

**Richiedi documento**

**FASCICOLO STAZIONE APPALTANTE**

Dashboard  
Fascicoli  
Dell'Operatore Economico  
I Miei Appalti  
Le Mie Richieste

**Oggetto del fascicolo:**  
Fascicolo contenente i documenti dell'OE 15050081007 da verificare per l'appalto 396

**Informazioni di dettaglio del fascicolo**

<b>Stato del fascicolo</b> Aperto	<b>Data creazione:</b> 30/1/2024
--------------------------------------	-------------------------------------



Dal menu a tendina “**Tipologia documento**” selezionare il documento da richiedere

← Richiedi documento

Chiave accesso  
2e9850c3-1e14-46b7-8215-

Tipologia documento \*

Tipologia documento \*

- 00001 - Comunicazione antimafia
- 00021 - Certificato regolarità fiscale violazioni definitive
- 00004 - Certificato integrale del casellario giudiziario
- 00036 - Consistenza media personale
- 00035 - Dati reddituali impresa individuale
- 00037 - Esito complessivo personale

FASCICOLO STAZIONE APPALTANTE

Dashboard

Fascicoli

Dell'Operatore Economico

I Miei Appalti

Le Mie Richieste

## *DAL FVOE 1.0 AL FVOE 2.0*

### FVOE 1.0

Procedure fino al 31.12.2023

Con PassOE

Applicativo autonomo

Accesso tramite credenziali

### FVOE 2.0

Procedure dal 01.01.2024

Senza PassOE

Tramite PAD verso PCP

Accesso qualificato (SPID/CIE)

# *QUALI VERIFICHE*

ALLEGATI ALLA DELIBERA 262 GIUGNO 2023

- ALLEGATO I: CAUSE AUTOMATICHE
- ALLEGATO II: CAUSE NON AUTOMATICHE
- ALLEGATO IV: REQUISITI LAVORI SOTTO I 150.000
- ALLEGATO V: REQUISITI SPECIALI PER SERVIZI E FORNITURE
- ALLEGATO VI: VERIFICHE IN FASE ESECUTIVA

**ALLEGATO I: CAUSE AUTOMATICHE (PRIMA PARTE)**

Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito	Documento/Provvedimento	Ente certificante
Art. 94, comma 1	Sentenza di condanna definitiva Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p. che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati indicati all'articolo 94, comma 1.	Certificato integrale del casellario giudiziario	Ministero della Giustizia -
Art. 94, comma 2	Ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011	Comunicazione antimafia – Informazione antimafia	Ministero dell'Interno
Art. 94, comma 2	Tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del d.lgs. 159/2011	Informazione antimafia	Ministero dell'Interno
legge 190/2012, art. 1 comma 53	Iscrizione nelle White list per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa	Domanda di iscrizione/Iscrizione nelle White List provinciali	Ministero dell'Interno
Art. 94, comma 5, lettera a)	Sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione	Provvedimento sanzionatorio	Ministero della Giustizia - Anagrafe sanzioni dipendenti da reato
Art. 94, comma 5, lettera a)	provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	Provvedimento Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Art. 94, comma 5, lettera b)	Mancata presentazione della dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 28 marzo 2003).	dichiarazione del legale rappresentante	Servizio nel cui territorio il datore di lavoro ha la sede legale (ex art. 8, c.5 del DPR 333 del 2000)
Art. 94, comma 5, lettera c) Art. 61, comma 2 Art. 102, comma 1, lett. c) Allegato II.3	Mancata produzione dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale (per i contratti PNRR e per gli affidamenti in relazione ai quali sono previsti requisiti necessari o premiali volti a favorire le pari opportunità).	Produzione del rapporto sulla situazione del personale (per operatori che occupano più di 50 dipendenti)	Ministero del Lavoro

## ALLEGATO I: CAUSE AUTOMATICHE (SECONDA PARTE)

Art. 94, comma 5, lettera d)	Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo	Certificato Camera di Commercio	CCIAA
Art. 94, comma 5, lettera d)	Procedimento in corso per l'accesso alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo	Certificato tribunale fallimentare/Camera di Commercio	Cancellerie tribunali fallimentari/CCIAA
Art. 94, comma 5, lettera d)	Autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del tribunale, per i casi in cui sia stata depositata la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, e del giudice delegato per i casi in cui sia stato adottato il decreto di apertura della procedura.	Provvedimento del tribunale o del giudice delegato	CCIAA/caricati da OE
Art. 94, comma 5, lettera e)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti		Casellario ANAC
Art. 94, comma 5, lettera f)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione		Casellario ANAC
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia di imposte e tasse	Certificato regolarità fiscale	Agenzia delle Entrate
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva	DURC e certificati Casse private	INPS INAIL Casse Edili, Cassa geometri, Inarcassa
Art. 96, comma 6	Self cleaning	Informazioni/ dati/Documents relativi a comportamenti adottati/scelte organizzative/risarcimento del danno	Caricati dall'OE
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/ Caricati da OE
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/caricati da OE

**ALLEGATO II: CAUSE NON AUTOMATICHE (PRIMA PARTE)**

Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito	Documento/Provvedimento	Ente certificante
Art. 95, comma 1, lettera a)	Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro. Allo stato, sono rilevate le sole infrazioni gravi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 81/2008, sono considerate gravi le sanzioni di cui all'allegato I del richiamato decreto.	Se prevista la procedura di prescrizione: contestazione della sanzione e attivazione della procedura di prescrizione. La sanzione è considerata definitivamente accertata con la regolarizzazione e il pagamento della sanzione. Laddove non prevista la procedura di prescrizione, comunicazione della notizia di reato alla Procura competente. La sanzione è considerata definitivamente accertata con l'emissione della sentenza di condanna definitiva o del decreto penale di condanna irrevocabile.	Ispettorato Nazionale del Lavoro ASL Carabinieri Guardia di Finanza Vigili del fuoco Ministero della Giustizia
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia di imposte e tasse	Certificato regolarità fiscale	Agenzia delle Entrate
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva	DURC + certificazioni casse private	INPS, INAIL, Casse Edili, Cassa Geometri, INARCASSA
Art. 98, comma 3, lettera a)	Sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto	provvedimento Autorità di settore	Autorità di settore
Art. 98, comma 3, lettera c)	Significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale	segnalazione s.a.	Stazione appaltante
Art. 98, comma 3, lettera d)	Grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori	segnalazione s.a.	Stazione appaltante
Art. 98, comma 3, lettera e)	Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;	Iscrizione del Registro delle società fiduciarie	Ministero delle imprese e del made in Ita
Art. 98, comma 3, lettera f)	Omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.	La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati indicati nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando	Procuratore della Repubblica

## ALLEGATO II: CAUSE NON AUTOMATICHE (SECONDA PARTE)

Art. 98, comma 3, lettera f)	Omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.	La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati indicati nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando	Procuratore della Repubblica
Art. 98, comma 3, lettera g)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1. Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1.	certificato dei carichi pendenti	Procura della Repubblica presso il Tribunale
Art. 98, comma 3, lettera h)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h). Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza di condanna non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h)	certificato dei carichi pendenti	Procura della Repubblica presso il Tribunale
Art. 98, comma 3, lettera h)	Sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna irrevocabile, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h)	Certificato integrale del casellario giudiziario	Ministero della Giustizia -
Art. 96, comma 6	Self cleaning	Informazioni/dati/documenti relativi a comportamenti adottati/scelte organizzative/risarcimento del danno	Caricati dall'operatore economico
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/ caricati dall'operatore economico
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/Caricati dall'operatore economico

**ALLEGATO IV: LAVORI SOTTO I 150.000 (ART. 28, ALL. II.12)**

<b>Norma di riferimento</b>	<b>di requisito</b>	<b>Dato</b>	<b>Ente certificante</b>
Allegato II.12 Art. 24 e Art. 28, comma 1; lettera a)	Lavori analoghi	Dimostrazione esecuzione lavori attraverso i CEL Pubblici	Casellario ANAC
Allegato II.12 Art. 24 e Art. 28, comma 1; lettera a)	Lavori analoghi	Dimostrazione esecuzione lavori attraverso: CEL Privati; Contratti; Fatture	Committenti privati
Allegato II.12 Art. 24, comma 5, lettera a) e Art. 28, comma 1; lettera a)	Lavori analoghi	Dimostrazione esecuzione lavori attraverso i CEL Privati – Titoli autorizzativi esecuzione lavori privati Progetti depositati	Amministrazioni Regionali e Comunali
Allegato II.12 Art. 28, comma 1; lettera b)	Adeguate organico medio annuo Dati specifici riferibili ai lavori	DURC Modelli DM10/UNIEMES	INPS
Allegato II.12 Art. 28, comma 1; lettera b)	Adeguate organico medio annuo Dati generali	Costo per il personale dichiarati nei bilanci d'esercizio	Bilanci delle società di capitali depositati presso il Registro Imprese
Art. 28, comma 1; lettera c)	Adeguate dotazione di attrezzature tecniche Dati specifici riferibili ai lavori	Registro dei beni ammortizzabili Registro IVA Contratti noleggi a lungo termine e leasing	Operatori Economici
Art. 28, comma 1; lettera c)	Adeguate dotazione di attrezzature tecniche Dati generali	Costo degli ammortamenti dichiarati nei bilanci d'esercizio	Bilanci delle società di capitali depositati presso il Registro Imprese



**ALLEGATO V: SERVIZI IN GENERALE**

<b>Norma di riferimento</b>	<b>requisito</b>	<b>Dato</b>	<b>Ente certificante</b>
Art. 100, comma 3	Idoneità professionale (iscrizione CCIAA)	Iscrizione Registro imprese	CCIAA
Art. 100, comma 3	Idoneità professionale (iscrizione CCIAA)	Iscrizione Albo cooperative edilizie legge 59/1992 Iscrizione Registro società cooperative Iscrizione Registro cooperative sociali L. 381/91	Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 100, comma 3	Idoneità professionale (iscrizione CCIAA)	Iscrizione al RUNTS per gli enti del terzo settore	Ministero del Lavoro
Art. 100, comma 11	Fatturato globale	Bilanci	CCIAA
Art. 100, comma 11	Contratti analoghi	Contratti e fatture	Committenti pubblici o privati

**ALLEGATO V: SERVIZI INGEGNERIA ARCHITETTURA**

<b>Norma di riferimento</b>	<b>requisito</b>	<b>Dato</b>	<b>Ente certificante</b>
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Titolo di studio	Istituti di istruzione - Università
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Abilitazione all'esercizio della professione	Ordini professionali
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Regolarità contributiva e assicurativa (DURC)	INPS, INAIL, Casse professionali
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Regolarità contribuzione integrativa Cassa professionale	Inarcassa, Cassa geometri
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Organigramma dell'impresa con indicazione delle figure professionali	Operatore economico
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Fatturato consulenti	Operatore economico
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Rispetto obblighi formativi	Ordini professionali

**ALLEGATO VI: VERIFICHE IN FASE ESECUTIVA (PARTE I)**

<b>Norma di riferimento</b>	<b>requisito</b>	<b>Dato</b>	<b>Ente/soggetto certificante</b>
Articolo 119, comma 14	Congruità manodopera per lavori	DURC di congruità	Cassa Edile
Artt. 11, 102, comma 1, lett. b) 119, comma 7	Applicazione del CCNL di settore o contratto equivalente al personale impiegato nell'appalto (anche dipendente dei subappaltatori)	Contratto collettivo applicato/Dichiarazione di equivalenza	CNEL, INPS, INAIL OPERATORE ECONOMICO
Art. 102, comma 1, lett. a)	Garanzia della stabilità occupazionale del personale impiegato	Progetto di riassorbimento	OPERATORE ECONOMICO
Art. 102, comma 1, lett. c)	Pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate	Rapporto sulla situazione del personale (per gli operatori che occupano più di 50 dipendenti) Dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 28 marzo 2003).	Ministero del lavoro /servizio territoriale

## ALLEGATO VI: VERIFICHE IN FASE ESECUTIVA (PARTE II) (PNRR)

Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77  Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3	Per gli OPERATORE ECONOMICO che occupano da 15 a 50 dipendenti: Obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile	Relazione sulla situazione del personale	OPERATORE ECONOMICO/Ministero del lavoro
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77  Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3	Per gli operatori che occupano da 15 a 50 dipendenti: obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	Certificazione, relazione	OPERATORE ECONOMICO/Ministero del lavoro
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77  Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3	Obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento (o quota inferiore motivatamente indicata nel bando di gara), delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.	Assunzioni effettuate	OPERATORE ECONOMICO

# *ANCHE LE IRREGOLARITÀ FISCALI NON DEFINITIVE SUL FVOE!*

- **COMUNICATO ANAC 25 SETTEMBRE 2024**
- Dopo un anno di stretta collaborazione tecnico-amministrativa con l'Agenzia delle Entrate, **il fascicolo virtuale 2.0 è stato arricchito della documentazione relativa ai debiti fiscali non definitivamente accertati (cd carichi fiscali pendenti) valida ai fini appalti.**

# *CENNI ALLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI*

BERTELLI FRANCESCO

# NORMATIVA

## PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

- [Art. 19.](#) (Principi e diritti digitali)
- [Art. 20.](#) (Principi in materia di trasparenza)
- [Art. 21.](#) (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici)
- [Art. 22.](#) (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement))
- [Art. 23.](#) **(Banca dati nazionale dei contratti pubblici)**
- [Art. 24.](#) **(Fascicolo virtuale dell'operatore economico)**
- [Art. 25.](#) **(Piattaforme di approvvigionamento digitale)**
- [Art. 26.](#) (Regole tecniche)
- [Art. 27.](#) **(Pubblicità legale degli atti)**
- [Art. 28.](#) (Trasparenza dei contratti pubblici)
- [Art. 29.](#) (Regole applicabili alle comunicazioni)
- [Art. 30.](#) (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici)
- [Art. 31.](#) (Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti)
- [Art. 32.](#) (Sistemi dinamici di acquisizione)
- [Art. 33.](#) (Aste elettroniche)
- [Art. 34.](#) (Cataloghi elettronici)
- [Art. 35.](#) (Accesso agli atti e riservatezza)
- [Art. 36.](#) (Norme procedurali e processuali in tema di accesso)
- **ARTICOLO 225, COMMA 2, ACQUISTANO EFFICACIA**

# ***ARTICOLO 225, COMMA 2 (D.LGS. 31 MARZO DEL 2023 N. 36)***

*<<Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 **acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.** (..)>>*



## *ART. 1, CO. 450 L. 27.12.2006 N. 296*

- Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione** di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

# **. PRINCIPIO DI UNICITÀ DELL'INVIO COME PRINCIPIO CENTRALE DELLA DIGITALIZZAZIONE (ART. 19)**

Art. 19. (Principi e diritti digitali).

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
2. **In attuazione del principio dell'unicità dell'invio, ciascun dato è fornito una sola volta [cd. **once only**] a un solo sistema informativo [principio **unicità del luogo di invio**], non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati [divieto], ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente [interoperabilità].**

Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a *tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice* e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo [AMBITO DI APPLICAZIONE].

# **(..SEGUE.. UNICITÀ) ART. 20 COMMA 2**

*<<Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del **principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.**>>*

*VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' DELL'INVIO? (su molte piattaforme ancora oggi vengono richiesti i soliti dati più volte)*

# OGGETTO DELLA DIGITALIZZAZIONE

<<***Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici***, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione >> (Articolo 21, comma 1)

## **(..SEGUE.. OGGETTO) ART. 22, COMMA 2**

*<<Le piattaforme e i servizi digitali (..) consentono, in particolare:*

- a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale;*
- b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici [art. 23]*
- c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara [artt. 35 e 36]*
- d) la presentazione del documento di gara unico europeo [art. 91] in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico [art. 24]*
- e) la presentazione delle offerte*
- f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;*
- g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.>>*

## ***COS'È CONCRETAMENTE?***

- Se prima per una procedura dovevamo passare da SIMOG, GUUE, GURI, Quotidiani, Piattaforma, etc.
- Adesso, **tutto su un'unica piattaforma certificata** (vedi link ANAC delle piattaforme certificate: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>)

## *"FONTI" ANAC*

- Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 (Ecosistema digitale)
- Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 (FVOE)
- Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 (Pubblicità legale)
- Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 (pubblicazioni d.lgs. 33/2013)
- Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 (avvio processo digitalizzazione)
- Comunicazione 10 gennaio 2024 (CIG-PCP > 5.000)
- Nota 10 gennaio (art. 1, co. 32, della legge 190/2012 – trasparenza)
- FAQ – digitalizzazione
- Manuale FVOE 2.0 (05.02.2024);
- Comunicazione 6 marzo (RUP – RdF)
- Comunicazione 16 marzo (CIG – CUC)
- Comunicazione 28.06.2024 Proroga al 31.12.2024 PCP
- **Comunicazione 18.12.2024 Proroga al 30.06.2025 PCP**

# *ANCHE GLI AFFIDAMENTI SOTTO I 5.000?*

- Secondo l'ANAC (in generale) SI: vd. Comunicazione 10 gennaio 2024 (deroga fino al 30 settembre) **Comunicazione 28.06.2024**  
**Proroga al 31.12.2024 PCP**
- Perplessità: art. 1, co. 450 L.296 del 2006 (non abrogato ed anzi richiamata dal codice agli artt. 48 e 62)
- PCP (Piattaforma Contratti Pubblici)



# COMUNICAZIONE ANAC 18.12.2024

- A partire dal 1° luglio 2025 non sarà più ammesso il ricorso all'interfaccia web per le fattispecie per cui è prevista la digitalizzazione
- L'ultima volta???

## LA CRISI DI ASTINENZA DA CIG



pcp



Tutti

Immagini

Video

Notizie

Web

Libri

Finanza

Strumenti

Suggerimento: [Mostra risultati in italiano](#). [Scopri di più](#) sul filtro per lingua.



Wikipedia

<https://it.wikipedia.org/wiki/Fenciclidina> ⋮

### Fenciclidina

La fenciclidina (**PCP**) è una sostanza allucinogena di sintesi a base di piperidina, il principale precursore di alcune droghe ad azione oppiomimetica ...



Wikimedia

# COMUNICAZIONE 10 GENNAIO 2024

L'Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici>, sarà disponibile anche per **gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.**

Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione. [????????]

# *COMUNICAZIONE 28.06.2024*

Al fine di consentire il completamento del processo di digitalizzazione in atto in cui sono impegnate le stazioni appaltanti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con il Comunicato del Presidente del 28 giugno 2024 ha disposto **la proroga fino al 31 dicembre 2024** di alcuni adempimenti indicati nella Delibera n. 582/12/2023 e nel Comunicato del Presidente del 10/1/2024.

In particolare, è stata prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, per l'adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023, per la ripetizione di lavori o servizi analoghi e per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023.

# *DELIBERA 582 DEL 13 DICEMBRE 2023 ANAC*

- La disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel **PNRR** avviate a partire dal 1° gennaio 2024.
- **sarà dismesso il servizio SmartCIG.**
- per **tutti** gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale
- Eventuali ulteriori operatori amministrativi delegati da parte dei soggetti sopra richiamati possono operare esclusivamente sulle piattaforme, sotto la responsabilità dei responsabili di fase di cui sopra, e **non sono in nessun caso autorizzati all'interoperabilità con i servizi della BDNCP. [«effetto imbuto» negli uffici]**

# *SOGGETTI CHE OPERANO*

A tal fine, il soggetto che ricopre l'incarico di **Responsabile unico di progetto** e gli eventuali Responsabili del procedimento delegati dal Responsabile di Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, qualora non siano già iscritti, devono registrarsi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di ANAC con le modalità ivi indicate. Eventuali ulteriori operatori amministrativi delegati da parte dei soggetti sopra richiamati possono operare esclusivamente sulle piattaforme, sotto la responsabilità dei responsabili di fase di cui sopra, e **non sono in nessun caso autorizzati all'interoperabilità con i servizi della BDNCP.**

# CIG: RUP E RESP. FASE

- **Art. 6. co. 2. lett. L** (Allegato I.2): Il RUP provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
- **Art. 15. co. 4** (Codice): *Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare **modelli organizzativi**, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.*
- **Articolo 6, comma 1**, (Allegato I.2): Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

# COMUNICAZIONE 6 MARZO 2024

- **L'Autorità sta elaborando una soluzione operativa che consenta l'indicazione dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni di RUP e di responsabile di fase nell'ambito del profilo della stazione appaltante/ente concedente registrato sull'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). In tal modo, i vari responsabili di progetto e di fase che risulteranno associati ad una determinata stazione appaltante potranno operare direttamente nei sistemi dell'Autorità, in relazione alle singole procedure di affidamento, per le fasi di rispettiva competenza. Nelle more delle necessarie implementazioni dei sistemi informativi dell'Autorità e dei conseguenti adeguamenti da parte delle Piattaforme di approvvigionamento digitale, al fine di agevolare le attività di competenza delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, si ritiene utile consentire l'accesso ai sistemi dell'Autorità da parte dei responsabili di fase a prescindere dalla preventiva indicazione ad opera del RUP. A tal fine, in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP. La profilazione nei sistemi dell'Autorità con il ruolo di RUP consente di operare in tutte le fasi dell'affidamento, a prescindere dalle competenze attribuite per le fasi dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Sarà quindi cura della stazione appaltante/ente concedente e dei soggetti dagli stessi nominati assicurarsi che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità. Con successivo provvedimento dell'Autorità saranno indicate le nuove modalità per consentire la profilazione dei responsabili di fase. ?????????????????????????????????>**



# **CORRETTIVO:** IL RESPONSABILE PER MERE OPERAZIONI ESECUTIVE

- L'articolo 75, comma 1, lett. a) del correttivo ha modificato l'articolo 2 dell'Allegato I.2 come segue aggiungendo la possibilità per il RUP di delegare al personale le operazioni esecutive connesse alla digitalizzazione.
- *Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti ~~di ruolo~~ anche non aventi qualifica dirigenziale. ~~Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.~~ **Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.** (comma modificato dall'art. 75, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024).*

## *COMMENTO*

- Il Legislatore sembra essersi accorto del “cd. effetto a imbuto” (creatosi con la digitalizzazione e con l’accesso tramite SPID) che ha comportato notevoli criticità agli uffici, nello svolgimento delle relative spettanze, ad operare con collegialità.
- Tuttavia al momento la modifica normativa, per quanto apprezzabile, risulta ancora ad efficacia limitata considerato che su ANAC non è operativamente possibile creare profili diversi da quello di RUP.
- Addirittura non risulta esservi ancora la possibilità di creare il profilo di responsabile di fase previsto dal Codice già dal primo luglio 2023.
- Si rimanda a questa comunicazione di ANAC del 6 marzo 2024 con la quale l’Autorità ammetteva di non aver ancora implementato la piattaforma
- (<https://www.supportoappalti.com/2024/03/12/comunicato-anac-6-marzo-2024-indicazioni-profilo-responsabile-di-fase/>).
- Allo stato attuale non mi risulta ci siano state modifiche.

## *COMUNICATO ANAC 16 MARZO*

D.5. - In caso di delega, quale stazione appaltante è titolare dell'avvio della procedura di affidamento, ivi inclusa l'acquisizione del CIG? ^

La stazione appaltante delegata è quella che deve avviare la procedura di affidamento e, quindi, acquisire il CIG che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata, e pagare il contributo se dovuto. Solo successivamente alla conclusione della fase delegata il CIG acquisito diventa di competenza dell'amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso.

# *LE SCHEDE ANAC. L'ORCHESTRATORE*

- Aggiornato il 08.11.2024

# *SCHEDA ESECUZIONE*

Sottoscrizione e contratto	SC1	1.0	Sottoscrizione del contratto
inizio esecuzione	I1	1.0	Avvio dell'esecuzione
SA1	1.0	Stato Avanzamento lavori per qualunque procedura	
Sospensione	SO1	1.0	Sospensione in fase di esecuzione per qualunque procedura Articolo 121 decreto legislativo 36/2023

# SCHEDE MODIFICHE CONTRATTUALI

M1	1.0	Modifica contrattuale, direttiva generale	Articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE Articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE Articolo 141 comma 3 lettera i) decreto legislativo 36/2023 Articolo 120 comma 14 e comma 15 decreto legislativo 36/2023 Articolo 5 comma 11 e comma 12 Allegato II.14
M1 40	1.0	Modifica contrattuale, direttiva concessioni	Articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE Articolo 189 comma 5 decreto legislativo 36/2023
M2	1.0	Modifica contrattuale sottosoglia, generale	Articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE Articolo 141 comma 3 lettera i) decreto o legislativo 36/2023 Articolo 120 comma 14 e comma 15 decreto legislativo 36/2023 Articolo 5 comma 11 e comma 12 Allegato II.14
M2 40	1.0	Modifica contrattuale sottosoglia, concessioni	Articolo 187 comma 2 decreto legislativo 36/2023 Articolo 189 comma 5 decreto legislativo 36/2023

## MODALITA' OPERATIVE: SCHEDA SUBAPPALTO

esecuzione	Richiesta subappalto	RSU1	1.0	Comunicazione richiesta di subappalto per qualunque procedura	Articolo 119 decreto legislativo 36/2023	M1,M1_40,M2,M2_40,SA1,R SU1,SO1,AC1,IR1,CO1, ES1,CS1,RI1,CL1,S4,S3
esecuzione	Esito subappalto	ES1	1.0	Esito Richiesta subappalto Autorizzazione/diniego subappalto	Articolo 119 decreto legislativo 36/2023	M1,M1_40,M2,M2_40,SA1,R SU1,SO1,AC1,IR1,CO1, CS1,ES1,RI1,CL1,S4,S3
esecuzione	Conclusione subappalto	CS1	1.0	conclusione subappalto	Articolo 119 decreto legislativo 36/2023	M1,M1_40,M2,M2_40,SA1,R SU1,SO1,AC1,IR1,CO1, ES1,CS1,RI1,CL1,S4,S3

# *REQUISITI*

BERTELLI FRANCESCO



# *CHIARIMENTI TERMINOLOGICI*

- REQUISITI DI AMMISSIONE / PARTECIPAZIONE
- CONDIZIONI DI ESECUZIONE
- CRITERI DI SELEZIONE (es. indagine mercato)
- CRITERI DI VALUTAZIONE (OEPV)

## ***REQUISITI DI AMMISSIONE / PARTECIPAZIONE***

- GENERALI (art. 94, 95 e 98)
- SPECIALI
  - idoneità (art. 100, co. 3);
  - capacità tecnica (art. 100, co. 11)
  - capacità economica (art. 100, co. 11)

# *REQUISITI SPECIALI*

BERTELLI FRANCESCO

## *REQUISITI IDONEITA'*

- **ART. 100, CO. 3:** Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono **l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (..) o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.** All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

## *REQUISITI SPECIALI CAPACITA'*

- LAVORI: SOA (art. 100, co. 4 e Allegato II.12)
- SERVIZI E FORNITURE (art. 100, co. 11)

## *ART. 100, CO. 4 (SOA)*

- **Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro** le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare **rappresenta condizione necessaria e sufficiente** per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto

# *REGOLA GENERALE SOA*

- ART. 30 ALLEGATO II.12
- Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori  
ovvero
- sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

# *INCREMENTO DEL QUINTO*

ART. 2, CO. 2 ALLEGATO II.12

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto



# *LE CLASSIFICHE*

I	fino a euro	258.000
II	fino a euro	516.000
III	fino a euro	1.033.000
III-bis	fino a euro	1.500.000
IV	fino a euro	2.582.000
IV-bis	fino a euro	3.500.000
V	fino a euro	5.165.000
VI	fino a euro	10.329.000
VII	fino a euro	15.494.000
VIII	oltre euro	15.494.000

# *CON IL CORRETTIVO TUTTE LE SOA SONO A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA*

- **PARERE MIT n. 2355 del 30.01.2025**

## QUESITO:

L'art. 71 del D.Lgs. 209/2024 – recante il Correttivo al Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 – modifica, tra l'altro, l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023, introducendo l'art. 3-bis ai sensi del quale: “a decorrere dalla data in vigore della presente disposizione, è abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80”. Di conseguenza, in seguito all'abrogazione dell'articolo 12 del DL 47/2014, si chiede a Codesto Spettabile Supporto Giuridico del MIT se è corretto affermare che tutte le categorie scorporabili sono ora a qualificazione obbligatoria.

## RISPOSTA AGGIORNATA

Si conferma, tutte le categorie SOA sono a qualificazione obbligatoria.

# *LAVORI < 150.000*

- **ART. 28 ALLEGATO II.12:**

- Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
  - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
  - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
  - c) adeguata attrezzatura tecnica.

# ***REQUISITI SERVIZI E FORNITURE***

- **ART. 100, CO. 11**

- <<Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, ~~maturato nel triennio precedente~~ **maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti** a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito ~~nel precedente triennio~~ **negli ultimi dieci anni** dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.>>

# *REQUISITI GENERALI*

BERTELLI FRANCESCO

# *REQUISITI NEGATIVI, AUTOMATICI E NON*

REQUISITI NEGATIVI: Il requisito è integrato quanto non si integra la fattispecie escludente

CAUSE AUTOMATICHE: comportano automaticamente l'esclusione

CAUSE NON AUTOMATICHE: l'esclusione è soggetta ad apprezzamento discrezionale

# *AUTOMATICHE E NON*

- Nella **relazione illustrativa al Nuovo Codice** viene spiegato che «la ragione della modifica rispetto alla denominazione di “cause di esclusione facoltativa”, sino a questo momento invalsa, riposa nella constatazione che essa si prestava ad ingenerare l'equivoco per cui, pur in presenza di un motivo di esclusione (rientrante tra quelli “facoltativi”), la stazione appaltante potesse stabilire di non disporre l'esclusione dell'operatore economico. In realtà, il Legislatore del 2016, nel trasporre l'art. 57 della direttiva n. 24/2014, aveva correttamente fatto riferimento alla previsione ivi contenuta secondo la quale “gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano” (cfr. la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016). In sintesi, il “potere” demandato alla Stazione appaltante non riposa in una volizione, ma in un margine di apprezzamento della situazione concreta riconducibile al concetto di discrezionalità tecnica: apprezzata la sussistenza del presupposto enucleato nella disposizione di legge, la scelta espulsiva diviene necessitata. È stato pertanto considerato che l'aggettivo “non automatiche” (peraltro a più riprese utilizzato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale: cfr. Consiglio di Stato ad. plen., 27 maggio 2021, n. 9) meglio rendesse detto concetto, al contempo tracciando un confine chiaro rispetto alle cause di esclusione “automatica” annoverate nell'art. 94 (laddove nessun margine di apprezzamento è rimesso alla stazione appaltante, che deve limitarsi a riscontrarne la sussistenza)»

## *FONTI*

- ART. 10 (Tassatività)
- ART. 52 (Controllo possesso requisiti nel sottosoglia)
- Art. 94. (Cause di esclusione automatica)
- Art. 95. (Cause di esclusione non automatica)
- Art. 96. (Disciplina dell'esclusione)
- Art. 97. (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti)
- Art. 98. (Illecito professionale grave)



# ***TASSATIVITA'***

- Art. 10. Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione
- 1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.
- **2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.**
- 3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.»

## *CONTRIBUTO ANAC*

- SI STA SEMPRE PIU' CONSOLIDANDO L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE CHE RITIENE AMMISSIBILE **IL PAGAMENTO TARDIVO** (soccorso istruttorio) DEL CONTRIBUTO ANAC IN QUANTO UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE SAREBBE LESIVA DELLA TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE (recentemente: Tar Friuli Venezia Giulia, I, 19 settembre 2024 n. 289; Tar Lazio, II, 19 settembre 2024 n. 6458)

l'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005: <<(..) l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche (..)>>.

## *ES. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO*

- Deve essere adeguatamente motivato
- T.A.R. Lazio, II-bis, 03 gennaio 2024, n. 140

# CONTROLLO REQUISITI SOTTOSOGLIA

## • ART. 52

- 1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) **[affidamenti diretti]**,
  - di importo inferiore a 40.000 euro,
  - gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti **[non necessariamente DGUE]**.
- La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
- 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto **[quindi sotto i 40.000 si può procedere con affidamento nelle more delle verifiche SE REGOLAMENTATO]**, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

# *I SOGGETTI PER I QUALI RILEVANO LE CAUSE DI ESCLUSIONE*

**ART. 94, CO. 3:** L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'**operatore economico** ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) **del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;**
- c) **di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;**
- d) **dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;**
- e) **dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;**
- f) **dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;**
- g) **del direttore tecnico o del socio unico;**
- h) **dell'amministratore di fatto** nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

# *SOCIO PERSONA GIURIDICA?*

- Co.4
- Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi **nei confronti degli amministratori** di quest'ultima.

## *REATI (ART. 94. CO. 1)*

- È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto **la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile** per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

## LETT. A

La **lettera a) del primo comma dell'art. 94** contempla fattispecie di reato relative all'associazione a delinquere:

- art. 416 c.p.: *Associazione per delinquere*;
- art. 416-bis c.p.: *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*;
- art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – T.U. stupefacenti: *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*;
- art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – T.U. materia doganale: *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*;
- art. 452-quaterdieces c.p.: *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*;

I reati di cui agli ultimi tre punti, precisa la norma, sono punibili in quanto riconducibili alla partecipazione a un'«**organizzazione criminale**», quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008.



## LETT. B

La **lettera b)** individua quale cause di esclusione i delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Di seguito i reati collocati nel Capo «**Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione**» del Codice Penale:

- Art. 317 c.p.: *Concussione*;
- Art. 318 c.p.: *Corruzione per l'esercizio della funzione*;
- Art. 319 c.p.: *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*;
- Art. 319-ter c.p.: *Corruzione in atti giudiziari*;
- Art. 319-quater c.p.: *Induzione indebita a dare o promettere utilità*;
- Art. 320 c.p.: *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*;
- Art. 321 c.p.: *Pene per il corruttore*;
- Art. 322 c.p.: *Istigazione alla corruzione*;
- Art. 322-bis c.p.: *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*;

## *...SEGUE.....LETT. B*

- Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite;
- Art. 353 c.p.: Turbata libertà degli incanti;
- Art. 353-bis c.p.: Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- Art. 354 c.p.: Astensione dagli incanti;
- Art. 355 c.p.: Inadempimento di contratti di pubbliche forniture;
- Art. 356 c.p.: Frode nelle pubbliche forniture.
- Da ultimo un reato disciplinato dal Codice Civile, art. 2635, rubricato «Corruzione tra privati».

## ***LETT. F***

- art. 648-bis c.p.: Riciclaggio;
- art. 648-ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 648-ter.1 c.p.: Autoriciclaggio.

## ALTRE CAUSE (CO. 5)

a) **l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) **l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;**

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del **rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) **l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) **l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti**; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) **l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione**, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

***IRREGOLARITÀ FISCALI:***  
*DEFINITIVAMENTE E NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE*

La discipline delle irregolarità fiscali è contenuta rispettivamente:

- Articolo 94, comma 6: **IRREGOLARITÀ DEFINITIVAMENTE ACCERTATE**
- Articolo 95, comma 2: **IRREGOLARITÀ NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE**

## IRREGOLARITÀ FISCALI: DEFINITIVAMENTE ACCERTATE

**Art. 94 comma 6:** «È inoltre **escluso** l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono **gravi violazioni definitivamente accertate** quelle indicate nell'**Allegato II.10**. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, **purché** l'estinzione, il pagamento o l'impegno **si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta**»

## *IRREGOLARITÀ FISCALI: DEFINITIVAMENTE ACCERTATE*

Il comma 6 quindi dispone l'esclusione dell'operatore economico «***che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali [...]***»; i criteri che integrano la fattispecie esclusiva sono quindi:

- **la gravità della violazione;**
- **la definitività dell'accertamento;**

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

È lo stesso Codice a darci la definizione degli elementi che compongono la fattispecie all'interno dell'**Allegato II.10**.

## IRREGOLARITÀ FISCALI:

DEFINITIVAMENTE ACCERTATE

ALLEGATO II.10, D.LGS. 36/2023

**Articolo 1, comma 1** «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codice, costituiscono **GRAVI VIOLAZIONI** quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. **[5.000,00 euro]**

Costituiscono violazioni **DEFINITIVAMENTE ACCERTATE** quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono **gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale** quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale»



## IRREGOLARITÀ FISCALI: NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE

**Art. 95, comma 2:** «La stazione appaltante **esclude** altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono **gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale** quelle indicate nell'**Allegato II.10**. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione»

## *IRREGOLARITÀ FISCALI: NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE*

La stazione appaltante dispone l'esclusione dell'operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato che «***ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali [...]***»; i criteri che integrano la fattispecie esclusiva sono quindi:

- **la gravità della violazione;**
- **la NON definitività dell'accertamento;**
- **qualunque mezzo di prova adeguato.**

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

È ancora il Codice a darci la definizione degli elementi che compongono la fattispecie all'interno dell'**Allegato II.10**.

# IRREGOLARITÀ FISCALI:

NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE

**ALLEGATO II.10, D.LGS. 36/2023**

## «Art. 2. Ambito di applicazione

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

a) **notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;**

b) **notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;**

c) **notifica di cartelle di pagamento** concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (**Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi**) e dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (**Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto**)»

Viene quindi **limitato il perimetro di rilevanza delle violazioni non definitivamente accertate** alle sole ipotesi sopra citate.

## *IRREGOLARITÀ FISCALI: NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE IL REQUISITO DELLA GRAVE VIOLAZIONE*

Riguardo il **requisito della grave violazione**, è ancora la stessa norma a fornirne la definizione all'art. 3, del Allegato II.10 al D.lgs. 36/2023, rispettivamente con riferimento ad imposte e tasse e agli obblighi contributivi e previdenziali.

- «la violazione si considera **grave** quando comporta l'inottemperanza a **un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto**. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. **In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro**».
- «Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale **quelle ostative al rilascio del DURC**, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale».

## **IRREGOLARITÀ FISCALI:** NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE LA **NON** DEFINITIVITÀ DELL'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE

**Art. 4, Allegato II.10:** «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, la **violazione grave** di cui all'articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera **non definitivamente accertata**, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

Le violazioni di cui al comma 1 **non rilevano** ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa»

## **IRREGOLARITÀ FISCALI:** **NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE** **LA *NON* DEFINITIVITÀ DELL'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE**

È ancora lo stesso Allegato a fornire la **definizione di violazioni non definitivamente accertate**, qualora «siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati»

Il comma successivo fa propria l'opinione giurisprudenziale maggioritaria che si era formata sotto la vigenza del precedente Codice, confermando che **«non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa»**.

*IRREGOLARITÀ FISCALI:*  
*NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE*  
*LA **NON** DEFINITIVITÀ DELL'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE*

Quanto invece alla **non definitività dell'accertamento in ambito contributivo e previdenziale**, devono essere svolte le stesse considerazioni fatte per la gravità della violazione; in particolare, la Stazione appaltante non può valutare il contenuto ed effettuare apprezzamenti nemmeno in ordine alla definitività dell'accertamento previdenziale, poiché tale valutazione è compiuta nel rilascio o meno del DURC da parte dell'istituto interessato e sottratto al giudizio della S.A.

## **ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE:**

**ARTICOLO 98, D.LGS. 36/2023**

Punto di partenza è il disposto **dell'articolo 95, comma 1, lett. e)**

- *che l'offerente abbia commesso un illecito professionale **(co. 3)***
- *grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, **(co. 4)***
- *dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. **(co. 6)***

*All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi»*



## ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE:

### A) ELEMENTI DA CUI DESUMERE L'ILLECITO

#### Comma 3

«L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

## ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE:

### A) ELEMENTI DA CUI DESUMERE L'ILLECITO

d) condotta dell'operatore economico che abbia **commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori**;

e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

g) **contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94; [CARICHI PENDENTI]**

## ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE:

### A) ELEMENTI DA CUI DESUMERE L'ILLECITO

h) Contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
- 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE:**  
**B) IDONEITÀ DEL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE AD INCIDERE**  
**SULL’AFFIDABILITÀ E INTEGRITÀ DELL’OPERATORE**

Il **comma 4** ci fornisce un’indicazione della valutazione che la stazione appaltante dovrà svolgere per apprezzare la gravità dell’illecito: «La **valutazione di gravità** tiene conto del bene giuridico e dell’entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell’organizzazione dell’impresa»

***ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE:  
B) IDONEITÀ DEL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE AD INCIDERE  
SULL’AFFIDABILITÀ E INTEGRITÀ DELL’OPERATORE***

Valutazione di gravità dell’illecito professionale dovrà quindi tenere di conto:

- del **bene giuridico** e dell’**entità** della **lesione inferta dalla condotta**;
- del **tempo trascorso dalla violazione**, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell’organizzazione dell’impresa.

**ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE:**  
**B) IDONEITÀ DEL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE AD INCIDERE**  
**SULL’AFFIDABILITÀ E INTEGRITÀ DELL’OPERATORE**

**Il comma 5 dell’articolo 98** ci fornisce un’ulteriore indicazione a supporto della valutazione di gravità dell’illecito

**«Le *dichiarazioni omesse o non veritiere* rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3»**

**ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE:**  
**B) IDONEITÀ DEL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE AD INCIDERE**  
**SULL’AFFIDABILITÀ E INTEGRITÀ DELL’OPERATORE**

**Articolo 96, comma 14:** *«L’operatore economico ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L’omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può **rilevare ai sensi del comma 4 dell’articolo 98**».*

Viene quindi previsto un ulteriore onere di comunicazione in capo all’operatore economico, che, sebbene non costituisca di per sé causa di esclusione, può essere valutato dalla stazione appaltante come indice di gravità dell’illecito professionale.

## ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE: C) ADEGUATI MEZZI DI PROVA

Essenziale, infine, risulta il **comma 6** dell'articolo 98, che fornisce indicazione in merito **ai mezzi di prova**.

«Costituiscono **mezzi di prova adeguati**, in relazione al comma 3:

a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;

b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;

c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;

d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;

e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;

f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;



## ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE:

### C) ADEGUATI MEZZI DI PROVA

*g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;*

*h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale»*

## ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE: MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE

Gli ultimi due commi dell'articolo 98 risolvono altre due questioni che hanno trovato grande spazio nella giurisprudenza sotto la vigenza del vecchio Codice in merito al contenuto della motivazione.

Comma 7: «La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 **motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente;** l'eventuale impugnazione dei medesimi è **considerata** nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente»

Comma 8: «**Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2**»

# ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE:

## MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE

TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZ. V, N. 1733/2024

«- il nuovo codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) distingue tra: I) cause automatiche di esclusione ex art. 94, tra cui alla lett. 'b' del primo comma, eventuali sentenze di condanna definitiva o decreti penali irrevocabili di condanna in riferimento ai delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del c.p. nonché all'art. 2635 del c.c. riportati da soggetti di cui al comma 3 (es. titolare, socio, etc.); II) causa non automatiche di esclusione (art. 95);

- in tale ultima previsione rientra alla lett. e) l'ipotesi dell'offerente che "abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi";

- tra i gravi illeciti professionali indicati in modo tassativo dall'art. 98, comma 3, rientra alla lett. g), per quanto rileva nel presente giudizio, la "contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94", norma quest'ultima che richiama i reati contro la P.A. sopra riportati;

- ancora, l'art. 98 indica al comma 6 i mezzi di prova adeguati in relazione al comma 3, tra cui in riferimento alla lett. g) del comma 3 (disposizione che, come si è visto, rinvia alle fattispecie di reato di cui all'art. 94, comma 1), il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale;

- in altri termini, sulla base delle citate previsioni può ritenersi che l'adozione del decreto che dispone il giudizio per le fattispecie di reato di cui all'art. 94, comma 1, lett. 'b' integri una causa di esclusione non automatica»

## ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE: MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZ. V, N. 1733/2024

«- orbene, ai sensi dell'art. 96, comma 2, l'esclusione di un operatore economico in ragione di una fattispecie "non automatica" di cui all'art. 95 (con l'eccezione del comma 2 che attiene alla diversa ipotesi di violazioni tributarie e previdenziali) non può essere disposta se si verificano le seguenti condizioni cumulative:

I) il concorrente abbia adottato misure di self – cleaning sufficienti a dimostrare la propria affidabilità secondo le indicazioni contenute nel comma 6 dell'art. 96 (aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito; aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative; aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti); tali misure devono essere adeguatamente valutate dall'amministrazione appaltante considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione, potendo prospettarsi uno degli esiti di seguito indicati: a) se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, l'operatore non è escluso dalla procedura d'appalto; b) se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico;

II) l'operatore abbia assolto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del medesimo articolo, cioè: 1) nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata prima della presentazione dell'offerta, abbia indicato eventuali misure di self – cleaning, ovvero la impossibilità di tale tempestiva adozione ma vi provveda in seguito; 2) qualora la causa di esclusione si verifichi successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore adotti tali misure di self - cleaning;

## ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE:

MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE

TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZ. V, N. 1733/2024

- dal descritto quadro normativo si desume che l'eventuale esclusione, in presenza di cause "non automatiche" ex art. 95, nei confronti di un operatore che – come nel caso in esame – abbia puntualmente indicato le vicende ostative ed indicato le misure di self – cleaning ex art. 96, avrebbe dovuto essere preceduta da motivata valutazione: in prima battuta, l'amministrazione avrebbe dovuto vagliare "in astratto" l'attitudine dei fatti storici e delle imputazioni come potenziali elementi di rottura del rapporto fiduciario, verificando in concreto che i procedimenti pendenti incidano in senso negativo, alla stregua di un giudizio prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione, a tal fine valutando ogni circostanza del caso (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4669/2023; T.A.R. Piemonte n. 932/2023), inoltre avrebbe dovuto valutare le predette misure self -cleaning, con specifico riferimento alla tempestività della loro assunzione e la loro sufficienza a ristabilire la fiducia (art. 96, comma 6);
- nel caso in esame la stazione appaltante si è discostata dalle precitate previsioni; difatti, dal verbale di gara del 20.12.2023 emerge che le valutazioni di cui sopra non sono state svolte, essendo stata disposta in via automatica l'esclusione in dipendenza della pendenza dei procedimenti penali dichiarati dalla partecipante, senza ulteriori approfondimenti;
- la scrutinata illegittimità non può ritenersi emendata sotto il profilo motivazionale dalle ragioni articolate in giudizio dalla difesa della parte resistente in quanto, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, si palesa inammissibile una integrazione postuma della motivazione, rispetto a quanto riportato nel contenuto dei provvedimenti impugnati, resa nel corso del giudizio e contenuta negli scritti difensivi dell'amministrazione;»

## ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE:

CONTRADDITTORIO CON L'OPERATORE  
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, N. 489/2022

Nel caso qui individuato la Corte è chiamata ad esprimersi sulla necessità di instaurare un contraddittorio con l'operatore economico ai fini della valutazione sull'esclusione.

«Come ricorda la società appellante, già le **Linee Guida Anac n. 6** prescrivono che “L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), deve essere disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato”. Nello stesso senso è la giurisprudenza amministrativa che si condivide (cfr. Cons. Stato, V, 30 settembre 2020, n. 5732, sulla necessità dell'attivazione del sub-procedimento di cui all'art. 57, paragrafo 6, della direttiva, volto a garantire il contraddittorio con l'operatore economico; di recente, anche C.G.A.R.S., 19 luglio 2021, n. 720).

[...]

Di conseguenza, l'amministrazione è chiamata ad esprimersi sui fatti che hanno dato luogo ad una determinata vicenda risolutiva o sanzionatoria contrattuale, previa acquisizione della relativa conoscenza, in contraddittorio con l'interessato.

Agli esiti di detta attività istruttoria è correlato l'onere di adeguata motivazione sulle ricadute sull'affidabilità e sull'integrità della concorrente degli accadimenti integranti illeciti professionali, tenuto conto dello specifico contratto da stipularsi con quest'ultima»

## *DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE:*

*ARTICOLO 96, D.LGS. 36/2023*

*«Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95»*

Il comma 1 dell'articolo 96 **estende le ipotesi di esclusione a tutta la procedura**, nonché alle ipotesi in cui la Stazione Appaltante venga a conoscenza che l'operatore abbia omesso di informare la Stazione Appaltante dell'esistenza di una causa di esclusione.



## ***ARTICOLO 96, D.LGS. 36/2023: DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE***

A conclusione della disciplina del self cleaning la norma dispone che «Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza».

Viene quindi individuato un limite nella possibilità di ricorrere alle misure di self cleaning in ragione dell'effetto esclusivo derivante da una sentenza.

La norma quindi prevede – in modo più libero rispetto al previgente Codice – che, all'infuori dei casi in cui l'operatore risulti effettivamente escluso da una procedura in base ad una sentenza definitiva (effetto che si può produrre, come visto, anche tramite contagio da parte delle figure di cui all'art. 94, comma 3) sia sempre possibile per l'operatore economico che versa in una causa di esclusione dimostrare la sufficienza e tempestività delle misure adottate.



## DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE: DURATA

Il **comma 8** affronta il tema della **durata** dell'esclusione.

*«Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la **condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto**:*

- a) **in perpetuo**, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) per un periodo pari a **sette anni** nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) per un periodo pari a **cinque anni** nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione»

Al comma 9 è inserita una clausola generale di favore *«Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale»*

## *DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE: DURATA*

Al comma 9 è inserita una clausola generale di favore

*«Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, **l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale**»*

Nella **pratica**, all'infuori dei casi di esclusione perpetua dalle procedure di appalto, la pena principale ha tendenzialmente una durata inferiore ai 7 o 5 anni, con conseguentemente minore durata dell'effetto escludente

## **DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE:** **TERMINI DI RILEVANZA CAUSE ESCLUSIONE NON AUTOMATICHE**

Il **comma 10** individua invece la **rilevanza delle cause di esclusione** di cui all'**articolo 95** (non automatica).

*«Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:*

*a) per **tre anni** decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);*

*b) per **la sola gara** cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);*

*c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per **tre anni** decorrenti rispettivamente:*

*1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;*

*2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;*

*3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi»*

## ***DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE:***

### ***TERMINE DI DECORRENZA PERIODO DI RILEVANZA DELL'ESCLUSIONE***

Viene infine risolto un altro grande dubbio che era sorto sotto la vigenza della precedente normativa, dove il termine di rilevanza dell'esclusione veniva fatto decorrere, in caso di impugnazione, dalla sentenza che decideva del caso; in particolare il **comma 11** dispone che: ***«L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio»***.

Infine, chiude la parte relativa alla durata delle esclusioni il **comma 12**, che dispone ***«L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti»***.

Viene quindi previsto un **onere di leale collaborazione e trasparenza** in capo all'operatore economico con riferimento alla ipotesi indicate.

## *MISURE DI SELF CLEANING:*

**ARTICOLO 96, D.LGS. 36/2023, COMMI 2 - 6**

I commi da 2 a 6 dell'articolo 96 disciplinano **le misure di c.d. self cleaning**, cioè quelle misure che - come già visto in tema di oneri fiscali e contributivi - permettono all'operatore di prendere comunque parte alla procedura di gara, nonostante si trovi in una delle situazione di esclusione di cui agli articoli 94 e 95.

«L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, **a eccezione del comma 6**, e all'articolo 95, **a eccezione del comma 2**, **non è escluso** se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo»

## *MISURE DI SELF CLEANING:* *RAVVEDIMENTO OPEROSO*

Si configura, pertanto, un'ipotesi di **ravvedimento operoso** preordinato alla dimostrazione, da parte dell'operatore economico, **della propria concreta affidabilità**, così da superare l'attitudine preclusiva della accertata sussistenza di una o più cause di esclusione dalla procedura; ciò attribuisce rilievo alla condotta dell'operatore economico che dimostri, retrospettivamente, di essersi **adoperato per la eliminazione del danno cagionato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico ed organizzativo idonei a prevenire la commissione di ulteriori reati o illeciti**

## *MISURE DI SELF CLEANING:* *MOMENTO DELLE PROCEDURA*

I successivi commi da 3 a 5 forniscono **indicazioni sul momento della procedura** nel quale le **misure di self cleaning** possono essere poste in essere.

**Comma 3:** «Se la causa di esclusione si è verificata **prima** della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, **contestualmente all'offerta**, la **comunica** alla stazione appaltante e, alternativamente:

**a)** *comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;*

**b)** *comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4»*

**Comma 4:** «Se la causa di esclusione si è verificata **successivamente** alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico **adotta e comunica le misure di cui al comma 6**»

**Comma 5:** «In **nessun caso** l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6»

## *MISURE DI SELF CLEANING:* *MISURE PER DIMOSTRARE L'AFFIDABILITÀ*

Il **comma 6** individua le vere e proprie misure. Gli elementi che la stazione appaltante è tenuta a valutare riguardo alle misure di self cleaning sono dunque:

- La **sufficienza a dimostrare la sua affidabilità**:

- ✓ dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito;
- ✓ di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative;
- ✓ di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Dovranno essere valutate considerando la **gravità** e le **particolari circostanze del reato o dell'illecito**.

- La **tempestività**: il lasso temporale trascorso prima della sua adozione.



## CAUSE DI ESCLUSIONE DI PARTECIPANTI A RAGGRUPPAMENTI:

ARTICOLO 97, D.LGS. 36/2023

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento **non è escluso** qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

1) **ha comunicato** alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

2) **ha comprovato** le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) **ha adottato e comunicato** le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta»

## CAUSE DI ESCLUSIONE DI PARTECIPANTI A RAGGRUPPAMENTI:

ARTICOLO 97, D.LGS. 36/2023

Vengono disciplinate al comma 2 le vere e proprie misure che possiamo definire di **self cleaning dei raggruppamenti**

*«Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, **il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti**, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata»*

## *CAUSE DI ESCLUSIONE DI PARTECIPANTI A RAGGRUPPAMENTI: ARTICOLO 97, D.LGS. 36/2023*

La norma fa primariamente salvo il contenuto dell'art. 96 in merito alle misure di self cleaning adottabili dall'operatore.

Gli **elementi** che la stazione appaltante è tenuta a valutare riguardo alle **misure di self cleaning dei raggruppamenti** sono:

- La **sufficienza a dimostrare la sua affidabilità**:

- ✓ prova di aver estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti

salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata

- La **tempestività**: il lasso temporale trascorso prima della sua adozione

## *CAUSE DI ESCLUSIONE DI PARTECIPANTI A RAGGRUPPAMENTI: ESTENSIONE*

La normativa appena vista con riferimento ai raggruppamenti è estesa dal comma 3 dell'art. 97 anche a:

- **consorzi ordinari**
- **consorzi fra imprese artigiane**
- **consorzi stabili** limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono

## CAUSE DI ESCLUSIONE E SUBAPPALTO

**Subappalto** - Articolo 119, **comma 4** del Codice:

*«I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:*

*a) [...];*

*b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro»*

## ULTERIORI REQUISITI NEGLI APPALTI PNRR

In relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, **con le risorse previste da PNRR**, trova applicazione la normativa volta al perseguimento della tutela delle pari opportunità, generazionali e di genere, rientranti tra gli obblighi trasversali del PNRR

**L'articolo 94, comma 5, lett. c)**, prevede, tra le **cause di esclusione automatica** l'ipotesi in cui: «*in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità*»

## *ULTERIORI REQUISITI NEGLI APPALTI PNRR*

**Operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198:

**aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti**

- dovranno presentare il rapporto detto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46
- oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione

## *ULTERIORI REQUISITI NEGLI APPALTI PNRR*

Ai fini delle **verifiche**, la stazione appaltante dovrà:

1. in fase di redazione della documentazione, chiedere la **produzione della relazione** e la **dichiarazione sul numero di dipendenti occupati**
2. in fase di verifica della documentazione amministrativa, **accertare la presenza della predetta relazione tra la documentazione amministrativa prodotta dall'operatore** che vi sia tenuto



## ULTERIORI REQUISITI NEGLI APPALTI PNRR

**L'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021** contiene un ulteriore requisito, che possiamo inserire tra i **requisiti di esecuzione**, richiamato anche all'allegato II.3 al Codice con riferimento agli appalti riservati ex art. 61 del Codice.

*«Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità»*

## *ULTERIORI REQUISITI NEGLI APPALTI PNRR*

**L'articolo 47, comma 7, ultimo periodo, D.L. 77/2021** prevede un ulteriore **requisito necessario dell'offerta**:

**assunzione dell'obbligo** da parte dell'operatore economico partecipante di **assicurare una quota pari almeno al 30%**, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'**occupazione giovanile e femminile**.

## ***LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE: FVOE 2.0***

L'**articolo 24** disciplina poi il funzionamento del **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico** tramite il quale devono essere effettuate tutte le verifiche delle procedure avviate successivamente al 31/12/2023.

### Tipologia documento \*

Tipologia documento \*

00001 - Comunicazione antimafia

00021 - Certificato regolarità fiscale violazioni definitive

00004 - Certificato integrale del casellario giudiziario

00036 - Consistenza media personale

00035 - Dati reddituali impresa individuale

00037 - Carta complessiva personale

## ***LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE: FVOE 2.0***

L'FVOE consente di richiedere una serie di documenti atti alla verifica dei requisiti di ordine generale; in particolare, (al momento) il sistema fornisce una risposta con riferimento alle seguenti richieste:

1. **Certificato completo del Casellario Giudiziale**
2. **Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato**
3. **Visura del Registro delle Imprese**
4. **Certificato del Casellario delle Imprese ANAC**
5. **Certificato di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate (da pochissimo anche per le violazioni NON definitivamente accertate)**

Restiamo in attesa che venga definitivamente implementata la possibilità di eseguire tutte le verifiche direttamente da FVOE (così come peraltro richiede il Codice)

## *LA **VERIFICA** DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE*

Per quanto riguarda la documentazione da verificare al di fuori del FVOE troviamo:

- **Documentazione Antimafia**, da richiedere tramite la Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA)
- **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**
- Certificazione ottemperanza **normativa lavoro dei disabili**

## *LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE*

Cercando di trovare una corrispondenza tra le cause di esclusione (o requisiti di ordine generale, che dir si voglia) ed i documenti atti a verificarne la presenza, possiamo dire, indicativamente che:

1. Tramite il **Certificato completo del Casellario Giudiziale** è possibile verificare la presenza delle cause di esclusione che comportino la presenza di una condanna definitivamente accertata: art. 94, commi 1 e 2; art. 95, comma 3, lett e); art. 98
2. Tramite il **Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato** sarà possibile verificare la presenza di sanzioni dipendenti da reato a carico dell'operatore economico, nonché della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: art. 94, comma 5;
3. Tramite la **Visura del Registro delle Imprese** sarà possibile accertare l'assenza di stati di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo o un procedimento per l'accesso a una di tali procedure: art. 94, comma 5
4. Tramite il **Casellario delle Imprese ANAC** sarà possibile verificare eventuali annotazioni escludenti ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. e) ed f)
5. Tramite il **Certificato di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate** sarà possibile verificare la presenza di gravi infrazioni definitivamente accertate agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse: art. 94, comma 4.

## *LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE*

Dei documenti da richiedere al di fuori del FVOE, vediamo che:

- Tramite il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** sarà possibile verificare il rispetto degli obblighi relativi al pagamento degli oneri contributivi, sia definitivamente che non definitivamente accertati: art. 94, comma 4; art. 95, comma 2
- Tramite la **Certificazione di ottemperanza alla normativa sul lavoro dei disabili**, rilasciata dal competente organismo responsabile per Regione (le modalità di accertamento, infatti, sono diverse su base regionale), sarà possibile verificare il rispetto della normativa relativa al lavoro dei disabili: art. 94, comma 5, lett b)

Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito	Documento/Provvedimento	Ente certificante
Art. 94, comma 1	Sentenza di condanna definitiva Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p. che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati indicati all'articolo 94, comma 1.	Certificato integrale del casellario giudiziario	Ministero della Giustizia -
Art. 94, comma 2	Ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011	Comunicazione antimafia – Informazione antimafia	Ministero dell'Interno
Art. 94, comma 2	Tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del d.lgs. 159/2011	Informazione antimafia	Ministero dell'Interno
legge 190/2012, art. 1 comma 53	Iscrizione nelle White list per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa	Domanda di iscrizione/Iscrizione nelle White List provinciali	Ministero dell'Interno
Art. 94, comma 5, lettera a)	Sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione	Provvedimento sanzionatorio	Ministero della Giustizia - Anagrafe sanzioni dipendenti da reato
Art. 94, comma 5, lettera a)	provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	Provvedimento Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Art. 94, comma 5, lettera b)	Mancata presentazione della dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 28 marzo 2003).	dichiarazione del legale rappresentante	Servizio nel cui territorio il datore di lavoro ha la sede legale (ex art. 8, c.5 del DPR 333 del 2000)
Art. 94, comma 5, lettera c) Art. 61, comma 2 Art. 102, comma 1, lett. c) Allegato II.3	Mancata produzione dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale (per i contratti PNRR e per gli affidamenti in relazione ai quali sono previsti requisiti necessari o premiali volti a favorire le pari opportunità).	Produzione del rapporto sulla situazione del personale (per operatori che occupano più di 50 dipendenti)	Ministero del Lavoro
Art. 94, comma 5, lettera d)	Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo	Certificato Camera di Commercio	CCIAA
Art. 94, comma 5, lettera d)	Procedimento in corso per l'accesso alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo	Certificato tribunale fallimentare/Camera di Commercio	Cancellerie tribunali fallimentari/CCIAA
Art. 94, comma 5, lettera d)	Autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del tribunale, per i casi in cui sia stata depositata la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, e del giudice delegato per i casi in cui sia stato adottato il decreto di apertura della procedura.	Provvedimento del tribunale o del giudice delegato	CCIAA/caricati da OE
Art. 94, comma 5, lettera e)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti		Casellario ANAC
Art. 94, comma 5, lettera f)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione		Casellario ANAC
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia di imposte e tasse	Certificato regolarità fiscale	Agenzia delle Entrate
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva	DURC e certificati Casse private	INPS INAIL Casse Edili, Cassa geometri, Inarcassa
Art. 96, comma 6	Self cleaning	Informazioni/ dati/Documenti relativi a comportamenti adottati/scelte organizzative/risarcimento del danno	Caricati dall'OE
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/ Caricati da OE
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/caricati da OE



Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito	Documento/Provvedimento	Ente certificante
Art. 95, comma 1, lettera a)	Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro. Allo stato, sono rilevate le sole infrazioni gravi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 81/2008, sono considerate gravi le sanzioni di cui all'allegato I del richiamato decreto.	Se prevista la procedura di prescrizione: contestazione della sanzione e attivazione della procedura di prescrizione. La sanzione è considerata definitivamente accertata con la regolarizzazione e il pagamento della sanzione. Laddove non prevista la procedura di prescrizione, comunicazione della notizia di reato alla Procura competente. La sanzione è considerata definitivamente accertata con l'emissione della sentenza di condanna definitiva o del decreto penale di condanna irrevocabile.	Ispettorato Nazionale del Lavoro ASL Carabinieri Guardia di Finanza Vigili del fuoco Ministero della Giustizia
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia di imposte e tasse	Certificato regolarità fiscale	Agenzia delle Entrate
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva	DURC + certificazioni casse private	INPS, INAIL, Casse Edili, Cassa Geometri, INARCASSA
Art. 98, comma 3, lettera a)	Sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto	provvedimento Autorità di settore	Autorità di settore
Art. 98, comma 3, lettera c)	Significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale	segnalazione s.a.	Stazione appaltante
Art. 98, comma 3, lettera d)	Grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori	segnalazione s.a.	Stazione appaltante
Art. 98, comma 3, lettera e)	Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;	Iscrizione del Registro delle società fiduciarie	Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 98, comma 3, lettera f)	Omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.	La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati indicati nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando	Procuratore della Repubblica
Art. 98, comma 3, lettera g)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1. Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1.	certificato dei carichi pendenti	Procura della Repubblica presso il Tribunale
Art. 98, comma 3, lettera h)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h). Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza di condanna non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h).	certificato dei carichi pendenti	Procura della Repubblica presso il Tribunale
Art. 98, comma 3, lettera h)	Sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna irrevocabile, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h)	Certificato integrale del casellario giudiziario	Ministero della Giustizia -
Art. 96, comma 6	Self cleaning	Informazioni/dati/documenti relativi a comportamenti adottati/scelte organizzative/risarcimento del danno	Caricati dall'operatore economico
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/ caricati dall'operatore economico
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/Caricati dall'operatore economico

## ***LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE: DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA***

Infine, quanto alla **Documentazione Antimafia**, da richiedere tramite la **Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA)**, analizziamo nel dettaglio le diverse forme di documentazione.

La normativa è il Decreto legislativo n. 159 del 2011, più volte aggiornato e modificato.

La documentazione antimafia, comunicazione e informazione, può essere acquisita:

- dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti;
- dagli enti e dalle aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;
- dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006;

## ***LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE: DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA***

**La documentazione antimafia** (comunicazione o informazione) **non deve essere acquisita** nei seguenti casi (art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):

1. per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui all'art. 83, comma 1 del D. Lgs. 159/2011;
2. per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui al numero 1. ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011;
3. [...]
4. per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
5. **per provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 Euro;**

## ***LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE: DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA***

La **documentazione antimafia** deve essere acquisita:

**1.** Attraverso la consultazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della legge 190/2012 (**c.d. white list provinciali**).

I soggetti previsti dall'art. 83, commi 1 e 2, hanno l'obbligo di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti presso ciascuna Prefettura.

**L'iscrizione nelle c.d. white list provinciali, pertanto, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o sub contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.**

***LA VERIFICA DEI REQUISITI  
DI ORDINE GENERALE:  
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA***

**2. Mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA)** da parte dei soggetti preventivamente accreditati.

La Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art. 96 del D. Lgs. 159/2011, regolamentata dal D.P.C.M. 30.10.2014, n. 193 e divenuta operativa dal 7 gennaio 2016 costituisce lo strumento attraverso il quale le Stazioni Appaltanti possono richiedere la documentazione antimafia.

***LA VERIFICA DEI REQUISITI  
DI ORDINE GENERALE:  
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA***

**LAVORI PUBBLICI:**

- da € 150.000,00 alle soglie UE - **comunicazione**
- uguale o maggiore delle soglie UE – **informazione**

**FORNITURA DI BENI E SERVIZI:**

- da € 150.000,00 alle soglie UE- **comunicazione**
- uguale o maggiore delle soglie UE - **informazione**

**SUBAPPALTI E COTTIMI:**

- da € 150.000,00 – **informazione**

## **LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE: DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

Di seguito la definizione della documentazione antimafia fornita dal D.lgs. 159/2011.

### **«Art. 84. Definizioni**

*La documentazione antimafia è costituita dalla **comunicazione antimafia** e dall'**informazione antimafia**.*

*La **comunicazione antimafia** consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.*

*L'**informazione antimafia** consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4»*



## **LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE: DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

### **«Art. 91. Informazione antimafia**

*I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, **devono acquisire l'informazione** di cui all'articolo 84, comma 3, **prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67**, il cui valore sia:*

- a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;*
- b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;*
- c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.*

*L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro»*



# **LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE: DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

## **Art. 85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia**

*«La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.*

*La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:*

*a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;*

*b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;*

*(lettera così modificata dall'art. 1, comma 244, legge n. 205 del 2017)*

*c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;*

*d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;*

*e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;*

*f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;*

*g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;*

*h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;*

*i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie»*

## **LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE: DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

*«Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

*Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.*

*Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato»*

**LA VERIFICA DEI REQUISITI  
DI ORDINE GENERALE:  
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

***«L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater»***

**Concetto di “familiari conviventi”**

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne

## ***LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE: DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA***

Ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011, il **rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA**. Qualora dalla consultazione della BDNA emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia la comunicazione antimafia nel termine di 30 giorni dalla data della consultazione. Decorso detto termine le **amministrazioni interessate procedono anche in assenza della comunicazione antimafia**, previa acquisizione dell'autocertificazione ex art. 89 D. Lgs 159/2011 e sotto condizione risolutiva.

Ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, il **rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA**. Qualora dalla consultazione della BDNA emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti il Prefetto dispone le necessarie verifiche nel termine di 30 giorni dalla data della consultazione o, nei casi di particolare complessità e previa comunicazione all'amministrazione interessata, nei successivi 45 giorni. Decorso detto termine, ovvero immediatamente nei casi d'urgenza, **i soggetti richiedenti procedono anche in assenza dell'informazione antimafia e sotto condizione risolutiva**.